

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

OGGETTO: COMUNE DI MONTANARO - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE
PARZIALE N. 5 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Prot. n.....331618/2004

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. adottato dal Comune di Montanaro, con deliberazione C.C. n. 48 del 14/09/2004, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
(Prat. 99/2004)

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 48 del 14/09/2004 di adozione, consistenti nella individuazione di una nuova area di cava di inerti e modeste modifiche di tracciato del Canale Scolmatore Nord, in fase di progetto;

rilevato che il Comune di Montanaro, con la deliberazione testè citata, propone nello specifico:

- il cambio di destinazione d'uso di un'area, in località "Ronchi", da "agricola" a "cava di prestito o estrattiva" al fine di ampliare la zona di cava esistente. L'area in ampliamento ha una superficie pari a mq 1.200.000;
- l'aggiornamento della cartografia del P.R.G.C. vigente, al fine di recepire modeste modifiche planimetriche al tracciato del Canale Scolmatore Nord, emerse in fase progettuale;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica

dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Montanaro con deliberazione C.C. n. 48 del 14/09/2004, le seguenti osservazioni:

- a) con riferimento all'intervento di individuazione di una nuova porzione di area da destinare a cava di inerti, localizzato nella parte nord-est del territorio comunale, in adiacenza alle cave esistenti, si ricorda che l'Amministrazione Comunale ha avviato con la Provincia e la Regione un tavolo di discussione per verificare la possibilità di trasformare l'intero ambito costituito dai suoli di cava esistenti ed in ampliamento in un nuovo polo produttivo. In pendenza di una decisione concordata in merito, valuti l'Amministrazione Comunale l'opportunità di proporre un utilizzo a cava del sito che da un lato lo escluderebbe dalla possibilità di usi diversi per il tempo necessario all'espletamento del piano di estrazione e dall'altra aggraverebbe gli aspetti critici connessi all'eventuale impiego produttivo dell'area derivanti dall'abbassamento del piano di campagna;
- b) in subordine, sempre in riferimento al suddetto intervento oggetto di Variante, si richiede all'Amministrazione di verificarne l'effettiva necessità, valutando anche la possibilità di ridimensionare la superficie dell'area stessa, in particolare la porzione a nord, oltre il limite della cava in atto, fino ai confini comunali e verso la linea ferroviaria Torino-Chivasso-Aosta;
- c) si richiede, inoltre, il recepimento negli articoli delle Norme di Attuazione del P.R.G.C. riguardanti le cave, delle seguenti disposizioni, tese a garantire un corretto utilizzo delle aree interessate:
 - l'avvio delle attività di coltivazione nell'area in ampliamento oggetto della variante dovrà essere subordinato all'esaurimento delle cave già autorizzate site in "Regione Ronchi";
 - dovrà essere previsto uno sviluppo razionale e coordinato delle attività estrattive complessive (sia autorizzate che in ampliamento), onde evitare il verificarsi di un'utilizzazione a "*macchia di leopardo*";
 - è opportuno sia individuata una superficie massima di escavazione (per ogni anno di coltivazione) per limitare l'impatto cumulativo dovuto alle polveri e favorire un contestuale recupero ambientale;
 - in alternativa si suggerisce la redazione di un piano unitario di sviluppo dell'attività estrattiva su tutta l'area che comprenda le previsioni di avanzamento delle escavazioni a lungo termine (ad esempio 20 anni);

- c) si rileva che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della *L.R. n. 52/2000 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”*.

Tale legge (che ha previsto una fase transitoria - i cui termini sono scaduti il 15 agosto 2003 - per consentire ai Comuni di avviare la procedura di approvazione del citato Piano), dispone, difatti, che “ .. *la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici ..* “ (c. 3 art. 5) e che “ .. *ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l’eventuale revisione della classificazione acustica.*” (c. 4 art. 5);

2. **di trasmettere** al Comune di Montanaro la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....